

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 16.03.2024

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore **09.30** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

STEFANO VESCOVI	Presente
CILLONI FABRIZIO	Presente
PAOLO FRANZIA	Presente
GIORGIA GRIMALDI	Presente
MAURO LUGARINI	Presente
PAVESI DANIELE	Presente
MARIO RATTU	Assente
DEVID SASSI	Presente
SAMUELE POLI	Assente
BERGIANTI ANNARITA	Assente
STEFANIA COLLI	Presente
LUCA MULE'	Presente
CEPELLI MICHELE	Presente

Pres.: 10

Ass.: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: Dr.ssa **ANNA MESSINA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **STEFANO VESCOVI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Vengono designati SCRUTATORI i CONSIGLIERI: **FABRIZIO CILLONI e STEFANIA COLLI.**

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco, Stefano Vescovi.
Intervengono il Vicesindaco, Paolo Francia, e il Consigliere Devid Sassi.

Gli interventi sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone le aliquote e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO, inoltre, l'art. 1 comma 3-bis del già citato D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con ulteriore precisazione, disposta del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo;

VISTO, altresì, il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), il quale dispone che "il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 169, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RITENUTO di confermare per l'anno d'imposta 2024, l'aliquota unica, la soglia di esenzione e le disposizioni regolamentari in materia di Addizionale comunale all'IRPEF già adottate per l'anno di imposta 2023;

PRESO ATTO CHE il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data ex art. 163 del TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, con i seguenti risultati: favorevoli n.10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2024, le disposizioni regolamentari in materia di Addizionale comunale all'IRPEF già adottate per l'anno di imposta 2023, come di seguito riportate:

Articolo 1 - Aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF

L'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2024, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura dello 0,8%.

Articolo 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile IRPEF sino ad €. 10.000,00. In caso di reddito imponibile IRPEF superiore ad € 10.000,00 l'addizionale è applicata sull'intero imponibile.

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, nonché dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il 1° gennaio 2024;

3. DI DARE altresì ATTO che l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Vezzano sul Crostolo alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4. DI INVIARE, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

5. DI DARE atto che il Responsabile del Settore Finanziario, quale Responsabile del procedimento, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, in quanto atto propedeutico a quello di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti espressi per alzata di mano dai n.10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, con i seguenti risultati: favorevoli n.10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/00.

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 16.03.2024

IL PRESIDENTE

STEFANO VESCOVI

IL SEGRETARIO

Dr.ssa ANNA MESSINA

Il sottoscritto

Firmato da:
VESCOVI STEFANO
Codice fiscale: VESCFN8017F463A
Valido da: 20-05-2022 10:50:40 a: 20-05-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-03-2024 13:50:00
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICA

Firmato da:
MESSINA ANNA
Codice fiscale: MSSNNA61L61F231Q
Valido da: 25-10-2022 15:40:47 a: 25-10-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-03-2024 13:29:12
Motivo: Approvo il documento

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, li

IL SEGRETARIO
Dr.ssa ANNA MESSINA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il . .

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, li

IL SEGRETARIO
Dr.ssa ANNA MESSINA